

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

IN PERSONA DEL DOTT. FRANCESCO PEDOJA

IN VESTE DI GIUDICE UNICO

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 20/03/2002

DA

S.C.F. SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI P.A.

Rappresentata e difesa dagli Avv. ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo legale, in forza di mandato a margine dell'atto introduttivo;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]

SENT. N. 2520/02
del 7/2/04
R.G.N. 2135/02
con. 11/07/04
ex. 4760/03



rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tabacchi, con domicilio
eletto presso lo studio della stessa, in forza di mandato in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO DI

EMI MUSIC ITALY S.P.A., VIRGIN MUSIC ITALY S.R.L. e BMG

RICORDI S.P.A.

rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed
Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo legale, in
forza di procura a margine dell'atto di intervento;

INTERVENUTE

a punto: pagamento somma per diritti d'autore;

causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

ATTORICE ed INTERVENUTE:



"respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e "deduzione;
"emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie così "provvedere:
accertare e dichiarare che [redacted] S.r.l., utilizzando "i
"nogrammi delle mandanti di SCF presso i propri pubblici "esercizi, è tenuta
"acquisire da SCF i diritti ex artt. 73 e 73 bis "L. aut. e, per l'effetto,
condannare [redacted] S.r.l. a "pagare alla Società Consortile
"fonografici p.a., i compensi ad "essa dovuti in relazione all'utilizzo di
"nogrammi effettuate nel "periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il
"momento della "promuncia, nella misura non inferiore a Euro 507,00 per ogni
"anno solare e per ogni esercizio commerciale di sua titolarità, o "comunque
"la maggiore o minore somma che risulterà provata in "corso di causa o
"comunque dovuta secondo equità o giustizia.
"In ogni caso condannar [redacted] alla rifusione delle spese
"processuali comprensive di IVA e CNAP e di quelle relative alla procedura di
"descrizione"

CONVENUTA: "1. quanto alla "SOCIETA' CONSORTILE
"FONOGRAFICI P.A.";

NEL MERITO

- 1) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Società attrice per "i
"motivi già dedotti nelle precedenti scritture;
- 2) dichiararsi, comunque, che nulla deve la Società convenuta per
"l'inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa *ex adverso* "invocata e
"perché, comunque, non dedotto né provato che "nell'esercizio di Milano -
"Lombardia Vercelli n. 8 - siano stati utilizzati "supporti fonografici di
"prodotto da soggetti mandatarî o "associati della "SCF". Contestato,
"naturalmente, ancora una volta il quantum.

"IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

"IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto "dedotto dalla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 7.10.2003 e si "rinnova l'opposizione alla produzione documentale effettuata "all'udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale.

"2) quanto alle intervenute "EMI MUSIC S.P.A.", "VIRGIN MUSIC ITALY S.P.A.", "BMG RICORDI S.P.A.".

"NEL MERITO:

1) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva delle Società "intervenute per i motivi già dedotti nelle precedenti scritture.

2) dichiararsi, comunque, che nulla deve la Società convenuta per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa *ex adverso* "invocata e perene, comunque, non dedotto né provato che "nell'esercizio di Milano - Corso Vercelli n. 8 - e neppure altrove" siano stati utilizzati supporti fonografici di produzione delle "Società intervenute. Contestato, naturalmente, ancora una volta "il quantum.

"IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

"IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto "dedotto dalla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 7.10.2003 e si "rinnova l'opposizione alla produzione documentale effettuata "all'udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione in epigrafe riportato l'attrice, quale società consortile viene ad oggetto la gestione in Italia ed all'estero dei diritti dei produttori

fonografica (circa il 90% del mercato italiano), tra cui il diritto al compenso di cui all'art.71 bis legge autore per l'utilizzazione a scopo non di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi, nonché il diritto di riproduzione dei fonogrammi di cui all'art.72 stessa legge, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la [redacted] con sede legale in Ponzano Veneto, chiedendone la condanna al pagamento nei propri confronti dell'equo compenso, da determinarsi in corso di causa, relativo all'utilizzo operato dalla convenuta nei suoi megastore di fonogrammi delle ditte discografiche rappresentate dall'attore.

Proponeva la S.C.F. (Società Consortile Fonografici) che, a seguito del rifiuto di [redacted] di provvedere al pagamento richiesto, aveva provveduto a richiedere al Presidente del Tribunale di Milano un provvedimento di descrizione giudiziale, come previsto dall'art.161 Legge Autore, reso in data 02/03/2002 ed eseguito presso il punto vendita [redacted] di Corso Vercelli n.8 in data 08/03/2002, dalla quale descrizione risultava la presenza nell'esercizio commerciale di n.44 altoparlanti ed un impianto di riproduzione CD, contenente n.4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per [redacted], a loro volta contenenti delle "compilations".

Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta [redacted] (S.p.A.), la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese attoree.

Alla prima udienza di comparizione intervenivano autonomamente in giudizio la EMI Music Italy S.p.A., la Virgin Music Italy S.r.l. e la BMG Records S.p.A. assumendo le stesse conclusioni dell'attrice loro rappresentante. Giustificavano le tre Società il loro intervento assumendo che l'aver delegato alla "Società Consorzio Fonografici" la gestione dei loro diritti di produttori, non pregiudicava in alcun modo la loro facoltà di azionare anche direttamente i propri diritti facendo valere, "in via" autonoma tutte le ragioni, anche ulteriori rispetto a quelle "rappresentate da SCF, per le quali si rende oltremodo necessaria una "efficace tutela giudiziaria dei diritti connessi spettanti ai produttori "discografici".

Con memoria autorizzata la convenuta replicava a detto intervento.

Depositata le memorie ex art. 180, 183 e 184 c.p.c. nonché nuova documentazione da parte dell'attrice, con ordinanza 2.10.2003, il G.I. disponeva a carico di "██████", l'esibizione "di copia di tutti i bollettini comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi SIAE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data odierna"; cui la convenuta opposeva con nota 21.1.2004.

All'udienza del 18.3.2004 il procuratore dell'attrice insisteva per le proprie richieste effettuando nuova produzione documentale.

All'opposizione della "██████", che riteneva detta produzione tardiva, il G.I. provvedeva e quindi, con ordinanza 22.3.2004, rinviava all'udienza del 22.3.2004 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa documentalmente "istruita".


Con le epigrafate conclusioni delle parti la causa giunge ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È premesso che in causa vi è esclusivamente la prova di un utilizzo da parte della convenuta per scopo non di lucro - giacché la musica, ed i relativi supporti, si costituisce oggetto di vendita da parte di [REDACTED] - di CD editi dalla sola Casa Discografica Irma Records e nella sola sede commerciale di Milano Corso Vercelli n.8, esercizio ceduto a terzi nell'agosto 2002, si deve ammettere preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla S.C.F., la quale in base ai contratti dimessi ed allo statuto costitutivo appare agire, a detta della convenuta, come mandataria di alcune case discografiche solo per la stipulazione di contratti di licenza inerenti ai diritti di autore ed all'incasso delle relative spettanze, mentre nella fattispecie nessun contratto sarebbe stato stipulato con la [REDACTED].

La eccezione appare del tutto infondata, atteso che dalla documentazione prodotta risulta pacificamente un mandato da parte delle Case Discografiche - tra cui anche Irma Records - non solo alla stipula di contratti di licenza, ma anche a promuovere ogni iniziativa a tutela dei diritti delle mandanti (tra le quali rientra anche la presente iniziativa giudiziaria).

Al fine della quantificazione dell'equo compenso previsto per la diffusione di musica non a scopo di lucro in esercizi pubblici - tra cui rientra ai fini della legge di autore anche l'esercizio commerciale gestito dalla convenuta (non prendendosi a tal fine estrapolare il significato più ristretto di esercizio pubblico



la diversa normativa - T. U. P. S. -) - non può che farsi riferimento alla quantificazione del corrispettivo annuo così come quantificato nella successiva convenzione SCH/ Faid Federdistribuzione 8 senza l'applicazione degli sconti (sociativi) prodotta dall'attrice e cioè in € 320,00= annui per tre anni, essendo l'esercizio cessato nel corso del 2002 (circostanza non contestata), con la conseguenza che la somma complessiva dovuta ammonta ad € 960,00=, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Quanto alla posizione processuale delle intervenute, le stesse sono carenti di legittimazione attiva, non essendo risultato in concreto l'utilizzo di alcun programma di loro produzione presso l'esercizio [redacted] di Milano.

Assistono giusti motivi in relazione ai motivi di accoglimento e di rigetto delle rispettive domande ed eccezioni per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata:

ogni diversa istanza e domanda disattesa,

condanna [redacted] al pagamento in favore di Società


consortile Fonografici S.p.A. della somma complessiva di €960,00=, oltre

interessi legali dalla domanda al saldo.

compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

reviso 23/11/2004

IL GIUDICE UNICO



CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C-1)
Prestazioni SCSA

depositata in cancelleria il 7 DIC. 2004

CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C-1)
Prestazioni SCSA

date comunicazioni il 7 DIC. 2004

CANCELLIERE

per l'ufficio

€ 7,23

